

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 20 MARZO 1995

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 12/3

Statuto del Comune di Brusimpiano (VA)

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 marzo 1994 con deliberazione n. 17.

Esecutiva con provvedimento del C.R.C. del 19 aprile 1994 - n. 21363.

Già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia del 13 gennaio 1992 n. 3/36.

STATUTO**ELEMENTI COSTITUTIVI***Art. 1 - Principi fondamentali*

La comunità di Brusimpiano è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 - Finalità

Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

La sfera di governo del comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

Il comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
- b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
- d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

I rapporti con gli altri comuni, con la provincia e la regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il comune può delegare proprie funzioni alla comunità montana.

Art. 4 - Territorio e sede comunale

La circoscrizione del comune è costituita dal capoluogo di Brusimpiano e dalla frazione Ardena, storicamente riconosciute dalla comunità.

Il territorio del comune si estende per Kmq. 5,90, confinante con i comuni di: Porto Ceresio, Cuasso al Monte, Marchirolo, Marzio, Lavena Ponte Tresa e confine di Stato. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nell'abitato di Brusimpiano, che è il capoluogo.

Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio, può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5 - Albo pretorio

Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare all'«albo pretorio», per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1° avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6 - Stemma e gonfalone

Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Brusimpiano e con lo stemma concesso con Decreto Reale del 19 novembre 1931.

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco, o da chi ne fa le veci, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con d.p.r. in data 18 luglio 1980 n. 2834.

L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

**PARTE PRIMA
ORDINAMENTO STRUTTURALE****Titolo I
ORGANI ELETTIVI***Art. 7 - Organi*

Gli organi istituzionali del comune sono: il consiglio, la giunta e il sindaco.

Art. 8 - Consiglio comunale

Il consiglio, rappresentando l'intera comunità, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. La durata del mandato del consiglio è fissata, per legge, in quattro anni; esso resta in carica sino alla elezione del nuovo consiglio limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; essa deve essere convocata e presieduta dal sindaco neo eletto. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Il consiglio deve discutere ed approvare, in apposito documento, gli indirizzi generali di governo proposti dal sindaco.

Il consiglio, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, deve definire gli indirizzi «per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni».

A norma del comma 4° dell'art. 27 della legge n. 81/1993, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco non possono essere nominati rappresentanti dell'ente.

Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta.

Il consiglio, a norma di legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 8-bis - Composizione e presidenza

A norma dell'art. 1 della legge 25 marzo 1983 n.81 il consiglio si compone di dodici consiglieri nonché del sindaco.

La presidenza del consiglio comunale spetta, per legge, al sindaco.

Art. 9 - Competenze e attribuzioni

Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10 - Sessioni e convocazione

L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

Sono sessioni ordinarie quelle convocate in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie, le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni previste dall'art. 32 - 2° comma lettera b) della legge n. 142/1990, così come integrato dall'art. 15 della legge n. 109 dell'11 febbraio 1994.

Tutte le altre sessioni sono da considerarsi straordinarie. Il consiglio comunale, a norma di legge, è convocato dal sindaco al quale peraltro compete anche la formulazione dell'ordine del giorno.

Il consiglio comunale può essere convocato in conformità a quanto previsto dall'art. 31 della legge n. 142/1990, così come modificato dall'art. 14 della legge n. 81/1993.

Gli adempimenti previsti dal 5° comma del presente articolo, in caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco sono assolti, a norma dell'art. 20 della legge n. 81/1993, dal vicesindaco.

I termini per la consegna ai consiglieri comunali dell'avviso

di convocazione sono previsti e disciplinati dall'apposito regolamento.

Art. 11 - Commissioni

Il consiglio comunale può istituire commissioni permanenti, temporanee o speciali.

Il regolamento disciplina il loro numero, la materia di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale; deve assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega. Le commissioni possono ascoltare sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, per l'esame di specifici argomenti.

Le commissioni sono tenute ad ascoltare il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 12 - Attribuzioni delle commissioni

Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

Compito delle commissioni temporanee è di quelle speciali è l'esame delle materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del presidente della commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento delle proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del comune;
- forme per l'esternazione dei pareri in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 12-bis - Commissioni di indagini

Importanza notevole, tra le commissioni speciali di cui all'art. 11 del presente Statuto, assumono le «commissioni di indagini».

Il consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

Il regolamento disciplina i poteri, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale; deve assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

Art. 13 - Consiglieri comunali

La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo ai rispettivi consigli. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Per il periodo intercorrente fra le dimissioni e la surroga il consigliere dimissionario conserva tutte le sue prerogative.

Qualora, durante il quadriennio, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, un posto di consigliere, il seggio viene attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis della legge 18 gennaio 1990, n. 55, così come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora, invece, sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 4° del presente articolo.

Art. 14 - Diritti e doveri dei consiglieri

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.

La presentazione di proposte da sottoporre all'esame del consiglio spetta oltre che al sindaco ed al quinto dei consiglieri anche alla giunta.

L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del «giusto procedimento».

Ai sensi del presente Statuto si intende per «giusto procedimento» quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità.

Il sindaco o gli assessori da esso delegati sono tenuti a rispondere, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere recapito nel territorio comunale.

Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

Art. 15 - Gruppi consiliari

I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al sindaco. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Il regolamento, può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 16 - La giunta

La giunta è l'organo di emanazione e di collaborazione del sindaco.

È composta dal sindaco, che la presiede, e da due assessori.

Tutti gli assessori, escluso il vicesindaco, possono essere nominati tra cittadini non consiglieri, purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.

Gli assessori esterni partecipano al consiglio comunale, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti il proprio mandato.

Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.

Art. 17 - Nomina e prerogative

Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alle proposte degli indirizzi generali di governo di cui all'art. 8 del presente Statuto.

Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere, nel mandato successivo, nominato ulteriormente assessore.

Art. 18 - Funzionamento della giunta

La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

Le modalità di convocazione e funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.

Art. 19 - Attribuzioni

La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione dell'ente ed opera attraverso atti collegiali e tipici; collabora inoltre con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale.

La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze del sindaco e del segretario.

La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Impronta la propria attività ai principi, della trasparenza e della efficienza.

Art. 20 - Deliberazioni degli organi collegiali

Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati arrotondata per eccesso ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dal presente Statuto.

Perché, comunque, la deliberazione risulti adottata in adunanza legale è necessario che il numero dei consiglieri, prescritto sia presente anche al momento della votazione e durante la medesima; a tal proposito occorre considerare:

- che nel numero fissato per la validità delle adunanze non possono computarsi i consiglieri presenti che, quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti ed affini abbiano interessi, devono astenersi obbligatoriamente a termini di legge;
- che i consiglieri che dichiarano di astenersi volontariamente dalla votazione si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza;

– che i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Tutte le deliberazioni, di regola, sono assunte con votazione palese. Sono, invece, da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone. L'obbligo di adottare a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone sussiste quando l'amministrazione debba esercitare facoltà discrezionali fondate sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

Le sedute del consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulati valutazioni ed apprezzamenti su «persone», il presidente dispone la trattazione dell'argomento in «seduta privata».

I sistemi di votazione e relativo computo dei voti espressi verrà disciplinato con apposito regolamento.

Per quanto riguarda le commissioni consiliari il regolamento può prevedere le riunioni in seduta pubblica o privata.

L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale per l'espletamento di tali incombenze può avvalersi della collaborazione di apposito personale addetto all'ufficio di segreteria.

Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario comunale.

Art. 21 – Sindaco

Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.

Rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta nonché il consiglio comunale.

È eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalle leggi ed è membro del consiglio comunale.

Dura in carica per un periodo di quattro anni.

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile.

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede quindi allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Le funzioni di sindaco sono invece svolte dal vicesindaco.

Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di cui al comma 6° del presente articolo, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.

Art. 22 – Competenze del sindaco

Il sindaco, quale responsabile dell'amministrazione del comune, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione degli atti.

Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge n. 142/1990.

Propone al consiglio comunale, in apposito documento, gli indirizzi generali di governo, di cui all'art. 8 del presente Statuto.

Sulla base degli indirizzi dettati dal consiglio comunale, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione nonché alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed Istituzioni. Tali nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento nella carica ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico; in caso di mancato rispetto dei termini provvede il comitato regionale di controllo attraverso un commissario.

Esercita le funzioni che gli vengono attribuite dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune. Come ufficiale di Governo sovrintende:

- alla tenuta dei registri di stato civile, popolazione, materia elettorale, leva militare e statistica;
- all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, sanità e igiene pubblica;
- allo svolgimento, in materia di sicurezza e polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalle leggi;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare, la sicurezza e l'ordine pubblico.

Adotta, a norma del comma 2° dell'art. 38 della legge n. 142/1990, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale.

Art. 22-bis – Divieto di incarichi e consulenze

Al sindaco, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali, è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.

Art. 22-ter – Mozione di sfiducia

Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le loro dimissioni. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 23 – Vicesindaco

Il vicesindaco è l'assessore che a tali funzioni viene designato dal sindaco all'atto della nomina della giunta.

Gli assessori, in caso di assenza o momentaneo impedimento del vicesindaco, assumono l'eventuale supplenza secondo l'ordine di elencazione nel provvedimento di nomina.

Il vicesindaco assume le funzioni di sindaco nei casi e nelle ipotesi previsti e disciplinati dall'art. 37 bis della legge n. 142/1990 introdotto dall'art. 20 della legge n. 81/93.

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo Primo

Segretario comunale

Art. 24 – Principi e criteri fondamentali di gestione

L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale che la esercita avvalendosi degli uffici in base agli indirizzi fissati dall'amministrazione.

L'attività gestionale deve allo stesso tempo rispondere alle regole della legalità, della efficacia, dell'efficienza e dell'economicità.

Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa dell'ente, degli uffici e dei servizi.

Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente il segretario comunale esercita l'attività di sua competenza rispettando le norme di cui agli articoli 16 e 17 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 così come sostituito dagli art. 9 e 10 del d.lgs. 23 dicembre 1993 n. 546.

In particolare:

a) formula proposte al sindaco, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di regolamenti;

b) cura l'attuazione dei programmi definiti dall'amministrazione e a tal fine adotta progetti, la cui gestione è attribuita ai funzionari di 7° livello, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;

c) esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e acquisizione delle entrate;

d) determina, informandone le organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative nell'ambito dell'ente, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi di cui al titolo primo del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e le direttive del sindaco, definendo, in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico nonché l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali dell'ente stesso, previo eventuale esame delle organizzazioni sindacali;

e) adotta gli atti di gestione del personale e provvede alla determinazione dei trattamenti economici spettanti al personale stesso, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro;

f) individua e coordina le attività dei responsabili dei procedimenti in base alla legge 7 agosto 1990 n. 241;

g) verifica e controlla le attività dei capiarea anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi.

Le succitate funzioni dovranno essere successivamente normate da appositi regolamenti.

Art. 25 - Ulteriori compiti del segretario

Il segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi e ne cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.

Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

Ha la potestà, a richiesta del sindaco, di rogare contratti ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nei quali l'ente è parte, ha interesse o è destinatario, stipulati dal sindaco o da chi legalmente lo sostituisce.

Interviene, a richiesta del sindaco, agli atti rogati da Notaio.

Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

Capo Secondo Uffici

Art. 26 - Struttura

L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente, secondo le norme del regolamento, è articolata in unità organizzative anche appartenenti ad aree diverse, collegate funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 27 - Personale

Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

L'attività di tutti i dipendenti deve essere improntata alla «responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa».

Lo stato giuridico del personale è disciplinato dal d.lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive integrazioni e modificazioni nonché da apposito regolamento organico.

Quest'ultimo disciplinerà anche il trattamento economico in base alle norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Titolo III SERVIZI

Art. 28 - Forme di gestione

L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del comune, ai sensi di legge.

La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.

Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.

Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Il consiglio comunale può delegare alla comunità montana d'intesa con gli organi collegiali della stessa, la organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 29 - Gestione in economia

L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 30 - Azienda speciale

Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto, approvato dal consiglio comunale.

nale, e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

Il consiglio d'amministrazione e il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 31 - Istituzione

Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica, dei risultati gestionali.

Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

Gli organi dell'istituzione sono il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 32 - Il consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 33 - Il presidente

Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sulla esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 34 - Il direttore

Il direttore dell'istituzione è nominato dalla giunta con le modalità previste dal regolamento.

Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 35 - Nomina e revoca

Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del comune almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Ai suddetti amministratori è esteso l'obbligo previsto dall'art. 14 comma 4° del presente Statuto.

Art. 36 - Società a prevalente capitale locale

Negli Statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il comune.

Art. 37 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Il comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Titolo IV CONTROLLO INTERNO

Art. 38 - Principi e criteri

Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. È facoltà del consiglio, mediante idoneo atto deliberativo, richiedere agli organi ed agli uffici competenti, specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge e del presente Statuto.

Nello stesso regolamento verranno individuate le forme e le procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi degli uffici dell'ente.

Art. 39 - Revisore del conto

Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.a.

Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

PARTE SECONDA ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo Primo Organizzazione territoriale

Art. 40 - Organizzazione sovracomunale

Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la comunità montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Capo Secondo Forme collaborative

Art. 41 - Principio di cooperazione

L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 42 - Convenzioni

Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 43 - Consorzi

Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutori ha facoltà di promuovere la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 42, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 44 - Unione di comuni

In attuazione del principio di cui all'art. 41 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Il comune può proporre la trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni in previsione della fusione dei comuni costituenti tali enti.

Art. 45 - Accordi di programma

Il comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

Il sindaco definisce e stipula l'accordo previa deliberazione d'intenti del consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo II PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 46 - Partecipazione

Il comune garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato.

L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Capo Primo Iniziativa politica e amministrativa

Art. 47 - Interventi nel procedimento amministrativo

I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che dei soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessi mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminazione degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

Il responsabile dell'istruttoria, entro venti giorni dalla rice-

zione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

I soggetti di cui al primo comma hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 48 - Istanze

I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono le ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di sessanta giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 49 - Petizioni

Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 48 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni sessanta dalla presentazione.

Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 50 - Proposte

Il venti per cento di cittadini elettori può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro sessanta giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro novanta giorni dalla presentazione della proposta.

Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Capo Secondo Associazionismo e partecipazione

Art. 51 - Principi generali

Il comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 54; l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.

Art. 52 - Associazioni

La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che ope-

rano sul territorio. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 53 - Organismi di partecipazione

Il comune tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 54 - Incentivazione

Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziario-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.

Art. 55 - Partecipazione alle commissioni

Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi - senza diritto di voto - ferma restando la composizione della commissione così come disposto dal comma 4° art. 31 della legge n. 142/1990 e così come previsto nell'art. 11 comma 3° del presente Statuto.

Capo Terzo Referendum - Diritti di accesso

Art. 56 - Referendum

Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il venti per cento di cittadini elettori;
- b) il consiglio comunale.

Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 57 - Effetti del referendum

Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

Art. 58 - Diritto di accesso

Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 59 - Diritto di informazione

Tutti gli atti di amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notifica e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti più idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 60 - Difensore civico della comunità montana

Il consiglio comunale può valutare, previa intesa con la comunità montana, che il difensore civico venga eletto d'accordo con tutti i comuni della circoscrizione, dal consiglio della comunità ed assolve le sue funzioni per tutti i cittadini della valle.

Titolo III FUNZIONE NORMATIVA

Art. 61 - Statuto

Lo Statuto contiene le norme fondamentali sull'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.

È ammessa l'iniziativa da parte di:

- a) venti per cento di cittadini elettori;
- b) del consiglio comunale;

per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.

Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 62 - Regolamenti

Il comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
- b) in tutte le materie di competenza comunale.

Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 del presente Statuto.

Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 63 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990 n. 142, ed in altre leggi e dello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 64 - Ordinanze

Il sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

Le ordinanze di cui al comma primo devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio.

Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli. Il sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili

ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2° dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 65 - Norme transitorie e finali

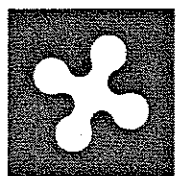
Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa la applicazione delle norme transitorie.

Il consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

Art. 66 - Norme di salvaguardia

Le modifiche approvate alla parte prima «Ordinamento strutturale», titolo primo «organi elettivi» (articoli 7-8-8/bis-10-11-12/bis-13-14-16-17-19-20-21-22-22/bis-22/ter e 23) del presente Statuto entrano in vigore, per espressa previsione di legge, a partire dalla prima elezione amministrativa effettuata ai sensi della legge 25 marzo 1993 n. 81 e 15 ottobre 1993 n. 415.

Per il periodo intercorrente fra l'approvazione delle presenti modifiche e le prime elezioni amministrative restano in vigore le precedenti norme statutarie.



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 7 GIUGNO 2004

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI

**Modifica allo Statuto
del Comune di Brusimpiano (VA)**

Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 27 giugno 2002
con deliberazione n. 9.

AVVISO DI MODIFICA

Comune di Brusimpiano (VA) - Modifica art. 16 dello Statuto Comunale modificato con atto deliberativo del Consiglio in data 27 giugno 2002 n. 9

Art. 16 - La Giunta

La Giunta è l'organo di emanazione e di collaborazione del Sindaco.

È composta dal Sindaco che la presiede e da quattro Assessori.

Tutti gli Assessori, escluso il Vicesindaco, possono essere nominati tra cittadini non consiglieri, purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.

Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio Comunale, senza diritto di voto, per illustrare argomenti inerenti il proprio mandato.

Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Direzione e redazione: GIUNTA REGIONALE - via F. Filzi, 22 - 20124 Milano - tel. 02/6765 - interni: 4071 - 4107
Informazioni per avvisi e vendita Burl: tel. 02/6765 - interno 6891

Editore e stampatore: LA TIPOGRAFICA VARESE S.p.A. - Via Cherso, 2 - 21100 Varese
Tel. 0332/332160 - Fax 0332/331737 - Indirizzo Internet: www.infopoint.it - Indirizzo e-mail: burl@infopoint.it
Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Varese al n. 313 del 17 marzo 1977